

CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO *CURRICULARE* PER ENTI PUBBLICI

TRA

l'**Università degli Studi di MILANO-BICOCCA**, Codice Fiscale 12621570154, con sede legale in Milano, Piazza dell' Ateneo Nuovo, 1, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Rettore Prof.ssa MARIA CRISTINA MESSA, nata a Monza (MB) il 08/10/1961;

E

COMUNE DI TRIESTE di seguito denominato "Soggetto ospitante", con sede legale in PIAZZA UNITA' D'ITALIA, 4, 34121, Trieste (TS) Codice fiscale/Partita IVA 00210240321 rappresentato/a da DOTTOR WALTER TONIATI nato a Trieste (TS) il 18/10/1957

PREMESSO CHE

ai sensi dell'art. 18 della legge 24/6/1997 n. 196 e delle specifiche normative regionali vigenti in materia, il soggetto ospitante dà la propria disponibilità ad accogliere presso le proprie strutture e sedi operative, studenti in possesso dei requisiti previsti, in tirocinio per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti Formativi Individuali;

la Giunta della Regione Lombardia con deliberazione del 25 ottobre 2013 n. X/825 in coerenza con le leggi regionali 22/2006, 19/2007, con le linee guida definite il 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza Stato-Regioni e con gli indirizzi europei, ha approvato i nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini, ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini formativi curricolari quale esperienza formativa ed orientativa di persone iscritte e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master universitari e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore legale;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Definizione di tirocinio

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24/6/1997 n. 196 e delle normative regionali vigenti in materia, il soggetto ospitante, si rende disponibile ad accogliere presso le proprie strutture e sedi operative soggetti in tirocinio *curricolare* per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi e concordati con il soggetto promotore.

Tirocini curricolari: i tirocini formativi *curricolari* sono considerati quale esperienza formativa ed orientativa di studenti iscritti e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master universitari e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore legale. Essi sono finalizzati all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso universitario, anche se non finalizzati all'acquisizione dei crediti formativi.

Non rientrano nella fattispecie dei tirocini gestiti dalla presente tipologia di Convenzione i tirocini professionalizzanti dei Corsi di Studio di Medicina e Chirurgia, di Odontoiatria e Protesi dentaria e i tirocini professionalizzanti di tutti i corsi di laurea delle Professioni Sanitarie.

Costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione di tirocinio il progetto formativo individuale, in cui sono definiti gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio stesso.

Art. 2 - Elementi del tirocinio

1. Il tirocinio *curricolare*, ai sensi dell'art. 18, c.1 lett. D) della legge 196/1997 e delle normative regionali vigenti, non costituisce rapporto di lavoro essendo un periodo di formazione e di orientamento al lavoro finalizzato ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale.

2. La durata del tirocinio *curricolare* è definita dall'istituzione formativa e non può comunque superare i 12 mesi per Corso di studi.

3. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor universitario designato dal soggetto promotore e da un tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante. Il tutor universitario svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, tirocinante ed ospitante, assicurando il monitoraggio del Progetto formativo; il tutor aziendale predisponde la relazione/valutazione finale del tirocinio anche ai fini di una eventuale attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

4. Per ciascun tirocinante inserito presso il soggetto ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un Progetto formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutor universitario e del tutor aziendale;
- gli obiettivi, le attività e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella struttura sede del tirocinio;
- gli esiti di apprendimento e i criteri e modalità di valutazione e validazione degli apprendimenti;
- le strutture del soggetto ospitante (sedi operative, stabilimenti, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la Responsabilità civile;

5. I tirocini *curricolari* non sono soggetti alle Comunicazioni Obbligatorie.

Art. 3 - Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo *curricolare* il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare il Codice Etico del soggetto ospitante.

Art. 4 - Obblighi del soggetto promotore

Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nei relativi settori. Le coperture assicurative hanno validità sia sul territorio nazionale sia all' estero. In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore, che provvederà alla denuncia presso gli idonei Istituti.

Art. 5 - Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante deve essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Preso atto che ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", ai sensi dell'art. 37 D.lgs. n. 81/2008 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011:

- formazione generale: erogazione a carico del soggetto promotore

- formazione specifica: erogazione a carico del soggetto ospitante

b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 Lg.s n. del D.lgs 81/08 e "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.lgs. n. 81/2008 a carico soggetto ospitante.

Art. 6 - Durata della convenzione

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha la durata di due anni rinnovabili tacitamente, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

Gli impegni assunti dalle parti con la presente Convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini attivati e delle loro eventuali successive proroghe.

Art. 7 - Recesso

Sono causa di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie:

- comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del Progetto formativo o lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante;
- mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali o delle norme in materia di sicurezza;
- mancato rispetto da parte del soggetto ospitante dei contenuti del Progetto formativo;
- perdita, da parte del soggetto ospitante, dei requisiti richiamati in premessa;
- perdita, da parte dell'Università, dei requisiti richiamati in premessa.

Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato tempestivamente all'altra parte e al tirocinante coinvolto mediante comunicazione scritta. Il recesso riferito alla Convenzione deve essere comunicato tempestivamente all'altra parte e a tutti i tirocinanti coinvolti mediante comunicazione scritta.

Art. 8 - Trattamento dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari della presente Convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.

Art. 9 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia. Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi della presente convenzione.

Milano,

Università degli Studi di MILANO-BICOCCA

Il Rettore

(Prof.ssa MARIA CRISTINA MESSA)

COMUNE DI TRIESTE

Il Rappresentante legale

DOTTOR WALTER TONIATI

*Bollo corrisposto in modo virtuale
Autorizzaz. N. 95936 del 23.12.02*